

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Fatturazione elettronica: ultimi chiarimenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **numerosi chiarimenti in tema di fattura elettronica**, aggiornando alcune FAQ e pubblicando sia i pareri forniti in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC il 15.1.2019, sia ulteriori risposte a quesiti. Tra i principali chiarimenti resi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015** (c.d. estermometro) **non risulta necessaria nel caso di emissione di autofattura** in relazione all'acquisto da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (si pensi, a titolo esemplificativo, ai servizi da soggetti extra-UE). Sulla base di quanto emerge dai recenti chiarimenti di prassi, **nell'ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti**, in ordine ai quali debba essere emessa autofattura (soggetti extra-UE), **non è necessario l'invio dell'esterometro** (FAQ 140/2019), mentre nell'ipotesi di **acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi UE**, dovendosi procedere a integrazione del documento, **i dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie dovranno necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (FAQ 122/2019). L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, aggiornato in data 19.7.2019, la FAQ 27.11.2018 n. 36, la quale prevede che **il documento tramite il quale si effettua l'integrazione, "non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI"**.

Premessa

In data 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha **fornito numerosi chiarimenti in tema di fattura elettronica**, aggiornando alcune FAQ e pubblicando sia i pareri forniti in occasione del videoforum organizzato dal CNDCEC il 15.1.2019, sia ulteriori risposte a quesiti. Di seguito si **riportano alcune questioni oggetto di analisi**.

Autofattura elettronica ed estermometro

L'emissione di autofattura elettronica nel caso di acquisto da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato (si pensi, a titolo esemplificativo, agli acquisti di servizi da soggetti extra-Ue) **può consentire di evitare la trasmissione dell'esterometro**. L'indicazione è stata fornita nella FAQ 19.7.2019 n. 140. A tal fine **il soggetto passivo è tenuto a:**

- **inserire l'identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito** nel campo della sezione "**Dati del cedente/prestatore**";
- **fornire**, nei "**Dati del cessionario/committente**", **le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio**;
- valorizzare **la sezione "Soggetto Emittente" con il codice "CC"**.

Con specifico **riferimento agli acquisti intracomunitari**, in un'altra risposta, pubblicata il 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito che **occorre operare un'integrazione della fattura ricevuta e annotarla secondo il criterio del "reverse charge"**; in tale circostanza si rende pertanto necessaria **la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere** (c.d. "esterometro").

Osserva

In precedenza l'Amministrazione finanziaria (v. FAQ 27.11.2018 n. 36) aveva sottolineato che per "*gli acquisti intracomunitari e gli acquisti di servizi extracomunitari*, **l'operatore IVA residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto**"; ex art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/15. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, in un'ottica di semplificazione, aveva inoltre previsto che, **per le sole fatture emesse, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere potessero essere eseguite "trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa"**, in un file nel formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, stando a un'interpretazione letterale delle recenti risposte dell'Agenzia, si potrebbe, quindi, concludere che:

- **nell'ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti**, in ordine ai quali si emetta autofattura elettronica (soggetti extra-UE), **non sarebbe necessario l'invio dell'esterometro** (FAQ n. 140/2019);
- nell'ipotesi di **acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi Ue**, dovendosi procedere all'integrazione del documento, **i dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie dovrebbero necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere** (FAQ n. 122/2019).

Reverse charge interno

Grazie a un aggiornamento della FAQ 27.11.2018 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento al "reverse charge" interno, **il documento tramite il quale si effettua l'integrazione, "non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI"**.

Prestazioni sanitarie B2B

Con la FAQ 19.7.2019 n. 73, il cui contenuto è stato successivamente riportato ed ampliato nella risposta a interpello 24.7.2019 n. 307, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che **le fatture che documentano prestazioni sanitarie, il cui committente è un altro soggetto passivo IVA (B2B), devono essere emesse in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio.**

Osserva

Il rispetto della normativa in tema di privacy porta, tuttavia, a ritenere che **nella descrizione dell'operazione non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti** o in ordine ad altri elementi che consentano di "associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile"

L'attuale normativa prevede che **debbono essere documentate da fattura in formato XML e transitare mediante SdI le prestazioni sanitarie "imputate" a soggetti diversi da persone fisiche**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate direttamente verso questi ultimi o rese "materialmente nei confronti delle persone fisiche", nell'ipotesi in cui il committente si faccia carico del pagamento del corrispettivo, per adempiere a un obbligo contrattuale o per altre motivazioni.

Osserva

Il caso preso in esame dall'Agenzia nella risposta a interpello n. 307/2019 si riferisce a una **società operante nel campo sanitario che esegue esami di laboratorio e radiologici**. L'attività della struttura sanitaria viene realizzata nei confronti dei singoli pazienti, ma **la fattura viene emessa verso compagnie assicuratrici**, le quali richiedono che sia riportato nel documento, oltre al tipo di esame o di prestazione sanitaria erogata, anche il nominativo delle persone fisiche clienti.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **tale informazione non è compresa fra le indicazioni di natura obbligatoria**, imposte dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, cioè a dire: "*natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*". Conseguentemente, al fine di contemperare, da un lato, l'obbligo generalizzato (salvo alcune specifiche eccezioni) di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio e, dall'altro, la tutela dei dati personali, **le parti sono tenute ad "adottare tutti gli accorgimenti necessari" al fine di non riportare**, all'interno della fattura, **informazioni che non siano richieste dalla legislazione** (fiscale o extrafiscale) e che possano essere idonee a "violare le varie disposizioni in essere".

Osserva

In luogo dei nominativi dei pazienti e al fine di rispettare esigenze di natura gestionale, **si**

potrebbero adottare modalità che consentano comunque di collegare la prestazione allo specifico cliente, indicando, ad esempio, **sigle atte a individuare la tipologia di prestazione** resa e la persona nei cui confronti è effettuata.

Imposta di bollo versata in eccesso

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, nella FAQ 19.7.2019 n. 132, che **il versamento dell'imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione** per il pagamento di altri tributi o dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del DM 17.6.2014. Benché sul punto non siano fornite ulteriori indicazioni, **si potrebbe ritenere**, in tal caso, **applicabile la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 37 del DPR 642/72.**